

## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MEZZACAPO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BONACCORSI DI PATTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) FULCHERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO ACCETTELLA

Seduta del 21/06/2023

### FATTO

1. L'odierna ricorrente riferisce di aver sottoscritto con la società V.G., in data 15.11.2017, un "Contratto acquisto" per servizi avente ad oggetto "la fornitura di servizi statistici al fine di sviluppare l'attività dell'impresa", in forza del quale si vincolava a versare a V.G. un totale di euro 5.500,00 per il pacchetto "servizi no cost wrapping". Rileva che l'attività doveva essere svolta attraverso l'utilizzo di un'autovettura da acquistare presso la concessionaria individuata, al prezzo di euro 16.376,85, che includeva vari servizi, tra cui le "pellicole adesive No Cost", c.d. accessorio "wrapping", come da indicazioni ricevute da V.G. s.r.l. Aggiunge di aver richiesto e ottenuto, contestualmente e su indicazione anche della concessionaria, il finanziamento dalla banca convenuta per il pagamento a saldo della somma per l'acquisto dell'autovettura e del pacchetto *wrapping* a V.G. s.r.l., per un importo totale di euro 21.167,94. Afferma che l'importo finanziato è stato versato dalla convenuta direttamente alla concessionaria e che, nonostante i numerosi solleciti inoltrati alla V.G. s.r.l., tale società ometteva la prestazione del servizio di "wrapping" (seppur indicato come necessario ed essenziale per lo svolgimento dell'attività promozionale), non fornendo alcun riscontro alla lettera di diffida ad adempiere e costituzione in mora in data 19.04.2019. La ricorrente osserva che, nel caso in esame, è palese il collegamento tra il contratto concluso con l'intermediario e il contratto di *wrapping*, ai sensi dell'art. 121 t.u.b., poiché dal contratto di finanziamento risulta con chiarezza che l'importo del finanziamento



erogato ai clienti non reca solo l'importo necessario per l'acquisto dell'autovettura, ma anche quello necessario per lo svolgimento del servizio pubblicitario oggetto del contratto stipulato con la società offerente i servizi di *wrapping*. La ricorrente sostiene che nel contratto stipulato con la società offerente i servizi pubblicitari si fa espresso riferimento all'obbligo dell'incaricato di acquistare l'autovettura presso il concessionario che ha fornito il bene, incluso l'accessorio *wrapping*, nonché a una durata del contratto pari a quella del finanziamento. Aggiunge che il contratto subordina il suo perfezionamento all'accettazione della richiesta di finanziamento. Ne ricava che sussiste, pertanto, un collegamento negoziale tra tale contratto e il contratto di finanziamento, che legittima l'applicazione dell'art. 125-*quinquies* t.u.b.

Parte ricorrente chiede pertanto che il Collegio accerti la parziale risoluzione del contratto di finanziamento e per l'effetto condanni l'intermediario convenuto a rimborsare alla ricorrente la somma di euro 5.550,00, pari al corrispettivo per l'acquisto del servizio *wrapping*, oltre agli interessi maturati. Chiede inoltre il rimborso delle spese legali pari a euro 300,00.

2. L'intermediario resistente, con le proprie controdeduzioni, eccepisce in primo luogo che non esiste agli atti alcuna prova del contratto intercorso tra la ricorrente e l'asserita fornitrice di servizi V.G. s.r.l. Ritiene quindi che il ricorso debba essere respinto e/o dichiarato irricevibile perché non supportato da evidenze documentali. Fa presente inoltre di avere concesso alla ricorrente un prestito finalizzato all'acquisto di un autoveicolo, mentre eccepisce la propria assoluta estraneità a qualsiasi rapporto contrattuale eventualmente intrattenuto dalla ricorrente con la società V.G. s.r.l. Rileva che in nessun documento contrattuale riferibile alla resistente si fa riferimento all'operazione che la ricorrente stava asseritamente ponendo in essere con la V.G. Nega quindi l'esistenza di un collegamento negoziale tra il finanziamento e tale asserito rapporto. Afferma che la ricorrente ha invece regolarmente goduto dell'autovettura finanziata e che, nella messa in mora allegata al ricorso, la stessa ricorrente riconosceva di avere percepito dalla V.G. s.r.l. la somma di euro 2.627,87, sicché il lamentato costo del "wrapping" di euro 5.500,00 sarebbe stato quasi completamente rimborsato. Ne ricava che l'ulteriore rimborso di euro 5.500,00 determinerebbe quindi un ingiustificato arricchimento in capo alla ricorrente.

Parte resistente conclude quindi chiedendo che il ricorso sia dichiarato irricevibile, per mancanza di documentazione essenziale, e che in subordine sia respinto nel merito in quanto infondato in fatto e in diritto.

3. La ricorrente, in sede di repliche, ribadisce che il finanziamento prevedeva la copertura della fattura per l'acquisto dell'auto, la quale includeva il servizio di *wrapping*, servizio accessorio che non è mai stato fornito. Afferma che il collegamento negoziale tra i tre contratti emerge dal fatto che tutti e tre hanno ad oggetto la medesima autovettura, ma, soprattutto, dal fatto che il prezzo del *wrapping* è stato finanziato dall'intermediario. Sostiene che il collegamento negoziale esistente consente l'applicazione dell'art. 125-*quinquies* t.u.b. con la conseguente risoluzione del contratto di credito collegato per inadempimento del fornitore. Aggiunge che, ancorché il costo dell'accessorio "wrapping" risulti indicato solo nella fattura rilasciata dal concessionario, dal contratto di finanziamento si evince con chiarezza che l'importo del finanziamento erogato al cliente è a fronte non solo del prezzo di acquisto dell'autovettura ma anche del costo dell'accessorio "wrapping". Quanto alla richiesta di rifusione delle spese legali, afferma che stante la particolarità della materia è stato necessario il presente intervento legale. In conclusione, la ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso.

4. Con le proprie controrepliche, l'intermediario resistente osserva che la ricorrente nulla di nuovo documenta o aggiunge a quella che è la situazione risultante agli atti del procedimento. Alla luce della rilevata mancanza di qualsivoglia evidenza documentale,

insiste per la declaratoria di irricevibilità del ricorso ovvero per il suo rigetto in quanto infondato in fatto e in diritto.

## DIRITTO

1. Il ricorso in esame verte sulla sorte di un contratto di finanziamento finalizzato all'acquisto di un'automobile, a seguito dell'inadempimento della società V.G. s.r.l., che si era obbligata a rimborsare alla ricorrente le rate del finanziamento a titolo di corrispettivo dei servizi promozionali derivanti dal "wrapping" pubblicitario del veicolo. In particolare, la ricorrente lamenta l'inadempimento della società terza con la quale ha stipulato il contratto relativo al servizio di *wrapping*, chiedendo la risoluzione parziale del contratto di finanziamento e la conseguente restituzione della somma di euro 5.500,00, pari al costo del predetto servizio.

2. L'intermediario resistente eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per carenza di documentazione essenziale ai fini della decisione, contestando in particolare la mancata produzione del contratto, che sarebbe intercorso tra la ricorrente e la società V.G. s.r.l.

Sul tema, questo Collegio è tuttavia solito distinguere l'ipotesi in cui l'allegazione di parte ricorrente sia assolutamente generica e indeterminata, da quella in cui essa risulti invece sufficientemente specifica, ma sfornita di supporto probatorio: solo nel primo caso si avrebbe l'inammissibilità del ricorso, mentre nel secondo caso la carenza probatoria, anche assoluta, determinerebbe il rigetto del ricorso nel merito (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 24400/2019).

Nel caso di specie, come rilevato, la ricorrente formula una precisa domanda di rimborso della somma di euro 5.500,00, chiedendo la risoluzione parziale del contratto di finanziamento stipulato con l'intermediario per l'inadempimento del fornitore V.G. con riferimento al servizio accessorio di *wrapping*.

Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione avanzata preliminarmente dall'intermediario, dal momento che l'eventuale carenza probatoria, quand'anche assoluta, può condurre al rigetto della domanda nel merito, ma non già alla sua inammissibilità.

3. Nel merito, l'intermediario resistente nega che sia configurabile un collegamento negoziale tra il contratto di *wrapping* e il finanziamento erogato alla ricorrente, rilevando che tale finanziamento era in realtà collegato unicamente al contratto di compravendita dell'automobile. Afferma, invece, di essere del tutto estraneo al rapporto negoziale intercorrente tra la ricorrente e la V.G. s.r.l.

4. Il contratto di finanziamento risulta concluso in data 28.11.2017 e, pertanto, in epoca successiva all'entrata in vigore del d.lgs. n. 141/2010, il quale, in recepimento della Direttiva 2008/48/CE, ha introdotto nel t.u.b. il disposto dell'art. 125-*quinquies*.

Il comma primo di tale norma stabilisce in favore del consumatore il diritto di risolvere il contratto di credito collegato, finalizzato a finanziare la fornitura di beni o servizi, al ricorrere di due condizioni: la costituzione in mora del fornitore e la sussistenza di un inadempimento del fornitore di non scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 c.c. Per effetto della risoluzione del contratto di credito, il finanziatore, ai sensi del comma secondo, è obbligato a "rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato".

In definitiva, la risoluzione del contratto richiede i seguenti presupposti: collegamento negoziale tra finanziamento e contratto di acquisto del bene o del servizio; inadempimento di non scarsa importanza da parte del fornitore; messa in mora del fornitore, con successivo esercizio della facoltà risolutoria.



Il Collegio è chiamato dunque a verificare il ricorrere di tali presupposti, a cominciare dalla sussistenza del collegamento negoziale tra i contratti.

A tal riguardo, l'art. 121, comma 1, lett. d), t.u.b. definisce il "contratto di credito collegato" come il "contratto di credito finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio specifici se ricorre almeno una delle seguenti condizioni: 1) il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del prestatore del servizio per promuovere o concludere il contratto di credito; 2) il bene o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nel contratto di credito".

5. Nel caso di specie, dalla documentazione in atti e dalle affermazioni delle parti emerge che la ricorrente, in data 09.11.2017, sottoscriveva con la concessionaria un contratto di acquisto avente ad oggetto un autoveicolo. La ricorrente afferma poi di aver sottoscritto in data 15.11.2017 con la società V.G., offerente il servizio di *wrapping*, un contratto di acquisto di servizi, avente ad oggetto "la fornitura di servizi statistici al fine di sviluppare l'attività dell'impresa". Tuttavia, omette di produrre tale contratto. Agli atti risulta invece che, in data 28.11.2017, la ricorrente stipulava con l'intermediario resistente un contratto di "prestito finalizzato" all'acquisto dell'autovettura, con prezzo di acquisto indicato in euro 16.376,00 e importo totale del credito pari a euro 15.376,00.

Ciò premesso, ai fini della sussistenza di un collegamento negoziale rilevante ai fini della disciplina del credito ai consumatori, appare significativo, da un lato, che, pur non essendo riportati nel SECCI allegato al contratto di finanziamento i dati dell'intermediario del credito, è pacifico tra le parti che la società concessionaria, con la quale la ricorrente ha stipulato la compravendita, abbia assunto il ruolo di intermediario del credito; dall'altro, che il contratto di compravendita stipulato con la concessionaria, versato agli atti del procedimento, indica fra gli *optional* a pagamento il servizio di *wrapping*, con la dicitura "PELLICOLE ADESIVE NO COST" al costo di euro 5.500,00. E il costo del servizio di *wrapping* risulta aggiunto al prezzo dell'autovettura, pari a euro 12.600,00, insieme al costo degli altri *optional*, determinando, al netto degli sconti applicati, un prezzo finale di euro 16.376,85. Del prezzo finale, l'intermediario resistente ha finanziato la cifra di euro 15.376,00, mentre parte ricorrente ha versato una caparra confirmatoria di euro 1.000,00 e un saldo di euro 0,85. Tali importi si rinvengono, salva una piccola difformità, anche nel contratto di finanziamento. In particolare, a parità di importo totale del credito (euro 15.376,00), vengono indicati un prezzo del bene finanziato pari a euro 16.376,00 e un anticipo di euro 1.000,00.

6. Sulla base delle circostanze sin qui rilevate, si ritiene ravvisabile un collegamento negoziale rilevante ai sensi dell'art. 125-*quinquies* t.u.b.

In casi analoghi a quello ora in esame, in effetti, questo Collegio (v. decisioni n. 2826/2023, e n. 6599/2022) ha ritenuto che, ai fini dell'accertamento della sussistenza del collegamento negoziale, dovesse essere valorizzato il fatto che un richiamo al costo del *wrapping* fosse presente nel contratto di compravendita stipulato dal ricorrente con la concessionaria, benché non risultasse esplicitato tra i costi connessi al finanziamento.

7. Accertato, dunque, il collegamento tra il contratto di credito e il contratto stipulato tra l'odierna ricorrente e la società V.G. s.r.l., con riferimento ai presupposti richiesti dall'art. 125-*quinquies* t.u.b., può considerarsi sussistente il requisito della infruttuosa messa in mora del fornitore. Parte ricorrente allega infatti la missiva – contenente la diffida ad adempiere – inviata a tal fine alla società fornitrice, che risulta trasmessa a quest'ultima a mezzo pec del 19 aprile 2019.

8. Quanto all'inadempimento di non scarsa importanza del "fornitore", l'orientamento dei Collegi territoriali dell'ABF prevede che, nelle controversie aventi ad oggetto un rapporto di credito al consumo finalizzato, caratterizzato da un collegamento negoziale, la decisione sul contratto di fornitura debba essere compiuta in forma incidentale e a condizione che



esista una prova sufficientemente liquida dell'inadempimento del fornitore (cfr. Collegio di Napoli, decisioni n. 16/2017, n. 2577/2016 e n. 2465/2015; Collegio di Palermo, decisione n. 16771/2018).

L'orientamento è stato confermato, da ultimo, dal Collegio di coordinamento, il quale, con decisione n. 12645/2021 ha rilevato che: *“L'oggetto della domanda, in questo come in casi analoghi, è “l'accertamento” di un diritto inerente a un rapporto di prestazione di servizi finanziari, sia pure collegato con un diverso contratto, avente ad oggetto la prestazione di servizi o la vendita di beni. Le vicende del rapporto di fornitura interessano il contratto di finanziamento nella misura in cui, ai sensi di legge, costituiscono il presupposto per la relativa risoluzione; la valutazione di tali vicende ha pertanto natura incidentale rispetto al riconoscimento della fondatezza della domanda formulata dal cliente nei confronti dell'intermediario”*. Sulla prova dell'inadempimento di non scarsa importanza del fornitore, ha poi aggiunto che: *“l'onere della prova non può che collocarsi nell'ambito del rapporto di fornitura e che pertanto, vista anche l'estraneità del fornitore al procedimento presso l'ABF, non può che gravare sul consumatore l'onere di dimostrare la sussistenza dell'inadempimento del fornitore nonché la non scarsa importanza dello stesso, in aderenza al generale principio sancito nell'art. 2697, comma 1, c.c.”*. In particolare, *“poiché l'Arbitro deve procedere “alla valutazione della controversia sulla base della documentazione raccolta nell'ambito dell'istruttoria” l'inadempimento di non scarsa importanza del fornitore deve essere agevolmente rilevabile dalla documentazione versata agli atti del procedimento, senza necessità di procedere a analisi o elaborazioni tecniche della stessa funzionalmente precluse all'Arbitro, tanto più in materia estranea alle proprie competenze tecniche, e comunque non integrabili, in sede di istruttoria, tramite il ricorso a consulenze tecniche o ulteriori mezzi di prova”*.

9. Nel caso di specie, l'inadempimento lamentato dalla ricorrente è quello della V.G. s.r.l., qualificata come fornitore ai sensi dell'art. 125-*quinquies* t.u.b. In particolare, la ricorrente lamenta e documenta che la società V.G. s.r.l. non abbia proceduto ad effettuare i rimborsi nei suoi confronti, ai quali si era contrattualmente obbligata. Appare rilevante, inoltre, che la V.G. s.r.l. sia stata destinataria di un provvedimento sanzionatorio dell'AGCM proprio per il mancato rispetto delle obbligazioni assunte con riferimento a contratti del tipo di quello oggetto del presente ricorso.

Ora, sebbene nella diffida prodotta agli atti la parte ricorrente avesse dato atto di aver ricevuto la somma di euro 2.627,87 a titolo di canone di *wrapping* (pari a euro 290,00 al mese), di RCA e di spese carburante e dunque del fatto che l'intermediario aveva (solo) parzialmente adempiuto all'obbligo di effettuare i rimborsi, alla luce degli elementi sopra rilevati, può ritenersi provato l'inadempimento di non scarsa importanza della società fornitrice del servizio di *wrapping*.

10. Sulla base di quanto sin qui accertato, deve concludersi per la risoluzione (parziale) del contratto di finanziamento oggetto del ricorso, limitatamente alla parte del finanziamento riferibile al contratto collegato, stipulato tra la ricorrente e la società di *wrapping* e riguardante il relativo servizio (in tal senso Collegio di Roma, decisione n. 8209/2021, emessa in relazione a un caso in parte sovrapponibile a quello odierno, che riguardava la stessa V.G. s.r.l.). Ne consegue che parte resistente deve essere condannata a rideterminare il piano di ammortamento, detraendo dal capitale il costo del servizio di *wrapping* – pari a euro 5.500,00 –, e a restituire l'eventuale eccedenza percepita, al netto di quanto già rimborsato a tale titolo alla ricorrente, da parte della V.G. s.r.l.

11. Non può invece essere accolta la richiesta di parte ricorrente di rimborso delle spese di assistenza legale, pari a euro 300,00, dal momento che non risulta prodotta la parcella del professionista, a riprova delle spese sostenute.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 7377 del 14 luglio 2023

## **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio accerta la parziale risoluzione del contratto di finanziamento e per l'effetto dispone che l'intermediario restituisca alla parte ricorrente la somma di euro 5.500,00, dedotto quanto già rimborsato a tale titolo. Respinge nel resto. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
PIETRO SIRENA